



COMUNICATO UFFICIALE N. 220
Stagione Sportiva 2023/2024

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. n. 257/AA e n. 258/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 DICEMBRE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 257/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 7 pfi 23-24 adottato nei confronti della società A.C. ROMANENGO avente ad oggetto la seguente condotta:

A.C. ROMANENGO, a titolo di responsabilità ai sensi dell'art. 25, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere i propri sostenitori posizionati nella tribuna dell'impianto Comunale "G. Bersanino" di Vistarino (PV), dal 25° minuto del primo tempo sino al 9° minuto del secondo tempo della gara A.S. Vistarino – A.C. Romanengo del 21.5.2023 valevole per i play out del campionato di Promozione, proferito all'indirizzo del secondo assistente arbitrale espressioni minacciose e ingiuriose, nonché per avere i propri sostenitori, al termine della gara A.S. Vistarino – A.C. Romanengo del 21.5.2023, rivolto frasi ingiuriose alla terna arbitrale che si accingeva a lasciare l'impianto sportivo, scortata dalle Forze dell'Ordine intervenute in loco;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luigi GRITTI, in qualità di Presidente dotato di Poteri di rappresentanza, per conto della società A.C. ROMANENGO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 600,00 (seicento/00) di ammenda per la società A.C. ROMANENGO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 DICEMBRE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 258/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 141 pfi 23-24 adottato nei confronti della Sig.ra Emma DE GREGORI, e della società ASD PRO VENEZIA avente ad oggetto la seguente condotta:

EMMA DE GREGORI, all'epoca dei fatti calciatrice tesserata per la A.S.D. Pro Venezia ed attualmente tesserata per la A.S.D. Venezia Calcio 1985, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere la stessa in data 14.5.2023, al termine della gara *Pro Venezia – Chievo Verona Women* disputata presso il campo sportivo "S. Alvisè" di Venezia valevole per il girone S del Campionato Regionale Under 15 Femminile, applaudito in senso ironico l'arbitro del predetto incontro, sig. Mohammad Musa, il quale era intento ad uscire dal cancello dell'impianto sportivo in cui si era svolto l'incontro, rivolgendo allo stesso espressioni offensive e razziste;

ASD PRO VENEZIA, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserata la calciatrice sig.ra Emma De Gregori;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Emma DE GREGORI e dal Sig. Andrea Bortolini, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD PRO VENEZIA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 5 (cinque) giornate di squalifica per la Sig.ra Emma DE GREGORI, e di € 350,00 (trecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD PRO VENEZIA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 DICEMBRE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina